



Decreto Dirigenziale n. 4 del 07/03/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. 8/2008 S.M.I. AUTORIZZAZIONE DI "PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI" DENOMINATA "HOTEL SAN VITO" IN COMUNE DI FORIO (NA). SOCIETA' "NAVIGARE S.A.S. DI BUONO GIUSEPPE & C.". DECRETO DIRIGENZIALE N° 148 DEL 07/02/2012. DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con decreto dirigenziale n. 53 del 07/07/2004 fu prorogata alla Società “NAVIGARE S.A.S. di Buono Giuseppe & C.” – C.F. *06967460632* con sede in Via Nuova Cartaromana, 103 - Comune di Ischia - Prov. (NA), gestore del complesso alberghiero denominato “Hotel San Vito” sito in Forio (NA), l'autorizzazione ad utilizzare, per il predetto complesso alberghiero, la acque calde sotterranee mediante il pozzo ubicato su un' area del Comune di Forio (NA), catastalmente individuata con la particella n. 587 – foglio n.9, autorizzazione originariamente assentita con D.P.G.R.C. n° 18565 del 05/08/1997;
- b. che con D.D A.G.C. 15 12 n° 148 del 07/02/2012, per le motivazioni nello stesso riportate, è stato decretato:
 - b.1 di rigettare l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione in parola presentata dalla Società NAVIGARE S.A.S. di Buono Giuseppe & C.” con nota prot. n. 2011.0410130 del 24/05/2011;
 - b.2 di dare atto della consequenziale cessazione, per scadenza del termine, della stessa autorizzazione, a far data dalla pubblicazione sul BURC del suddetto provvedimento 148/2012;
 - b.3 di dare atto che per effetto della vigenza del parere negativo dell'A.S.L. espresso con la nota prot 137 del 14/04/2009, acquisito al prot. 0385308 del 05/05/2009, alla predetta autorizzazione non è applicabile quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 671 del 6/12/2011 circa la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento del giacimento fino a quando l'A.S.L. non avrà fatto pervenire il relativo parere favorevole;
- c. che con nota prot. 81 del 28/03/2012, acquisita al prot. 2012. 0301492 del 19/04/2012, l'ASL NAPOLI 2 NORD ha comunicato il parere favorevole all'utilizzo delle acque per il rilascio del relativo rinnovo;
- d. che il comune di Forio (NA), con nota prot. 13867 del 14/06/2012, ha rimesso l'ordinanza n. 102 del 30/05/2012 e successiva rettifica n. 110 del 14/06/2012, con cui ha revocato la propria ordinanza n. 191 del 19/05/2009, emessa a seguito del succitato parere negativo dell'ASL prot. 137 del 14/04/2009;
- e. che dalle citate ordinanze si rileva che vi è stato un trasferimento di gestione della struttura “Hotel San Vito” (prima alla soc. “Buono Hotels s.r.l.” e da ultimo alla soc. “Alberghi Meridionali Sam s.r.l.” con sede ad Ischia alla via Morgioni 95);
- f. che il Settore, per avere conferma di quanto rilevato e richiamato alla lettera “e”, con nota prot. 2012. 0549538 del 17/07/2012, ha chiesto al Comune di Forio (NA) se, a partire dalla data del 29/12/06 (richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di acque calde sotterranee) l'effettivo esercizio della struttura alberghiera “Hotel San Vito”- ivi compresa la piscina che utilizza le acque calde sotterranee, è stato condotto dalla soc.” Navigare s.a.s di Buono Giuseppe & C”, ovvero da altre società;
- g. che il Comune di Forio (NA), con nota prot. 19157 del 30/08/2012, acquisita al prot. 2012. 0651908 del 05/09/2012, ha trasmesso l'autorizzazione all'esercizio di attività alberghiera n. 705 del 27/05/2004, rilasciata ai Sigg. Buono Giuseppe e Buono Umberto in qualità di rappresentanti della soc.”Buono Hotels s.r.l.”(con sede ad Ischia in via Cartaromana, 111) per la struttura “ Hotel San Vito”, nonché successiva s.c.i.a. di sub ingresso, prot. 8655 del 12/04/2012, della società “Alberghi Meridionali srl” (rappresentata dal Sig. Cautiero Crescenzo Aniello), per atto di affitto d'azienda con la soc. “Buono Hotels s.r.l.”;

CONSIDERATO:

- a. che il trasferimento della gestione comporta anche l'utilizzo delle acque calde del pozzo di cui alla predetta autorizzazione, essendo detto utilizzo finalizzato sia al riempimento della piscina, sia alla produzione di calore per altri usi connessi alla struttura alberghiera;
- b. che ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 8/2008, il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione/autorizzazione è subordinato all'autorizzazione regionale, previa verifica dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato;

- c. che detto obbligo è stato anche chiaramente espresso all'art. 5 del provvedimento di proroga di cui al D.D. n. 53/2004;
- d. che l'art. 7 lettera b) del medesimo provvedimento di proroga stabilisce che il trasferimento a terzi senza la preventiva autorizzazione costituisce motivo di decadenza;
- e. che a questo Settore non è mai pervenuta alcuna richiesta di preventiva autorizzazione al trasferimento dell'autorizzazione in oggetto alle Società "Buono Hotels s.r.l." né "Alberghi Meridionali s.r.l.";
- f. che, sulla scorta di quanto rappresentato dal Comune alla precedente lettera g), con nota prot. 2012. 0718679 del 02/10/2012, per le motivazioni riportate nella stessa, è stato avviato il procedimento di "presa d'atto dell'inapplicabilità del punto 3 del "deliberato" della D.G.R. n°671/2011" e contestazione della cessazione dell'autorizzazione per l'intervenuta decadenza

CONSIDERATO, altresì:

- a. che agli atti non risulta nessuna istanza di trasferimento della concessione in questione;
- b. che il trasferimento di fatto dell'autorizzazione in oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Settore, costituisce causa di cessazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 18, comma 1, lettera h) della L.R. 8/2008 s.m.i.;
- c. che, conseguentemente, a fronte della cessazione dell'autorizzazione/concessione già intervenuta, della quale si è dato atto con il richiamato D.D. n. 148/2012, non risulta consentita la prosecuzione in via eccezionale delle attività, a termine della citata D.G.R. n° 671/2011, pur essendo intervenuto parere favorevole dell'A.S.L.;

CONSTATATO

- a. che non è pervenuta nessuna risposta, da parte della società "NAVIGARE S.A.S. di Buono Giuseppe & C." (titolare dell'autorizzazione in questione), né dalla soc. "Buono Hotels srl" alla nota prot. 2012. 0718679 del 02/10/2012;
- b. che la "Società Alberghi Meridionali s.r.l." – Gestione Hotel San Vito, con nota del 28/11/2012, acquisita al prot. 2012. 0887027 del 30/11/2012, ha invece riscontrato la richiamata nota, comunicando di essere a conoscenza, fin dal momento della stipula dell'affitto dell'albergo, di non poter sfruttare il giacimento di acque calde e di non averlo mai sfruttato; senza, tuttavia, opporsi alla contestazione di cui alla nota prot. 718679 del 02/10/2012;
- c. che non sono stati rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e richiamati in premessa e, pertanto, all'autorizzazione in questione non sono applicabili i benefici previsti dalla D.G.R.C. n°671/2011;

RITENUTO, pertanto:

- a. di dover prendere atto di quanto sopra, con la conseguenza che la prosecuzione in via eccezionale delle attività connesse all'autorizzazione/concessione cessata in parola, a termini della citata D.G.R. 671/2011, non è consentita, essendo intervenuta la prefata causa di cessazione;
- b. di dover affidare le pertinenze (incluso il pozzo) in custodia al Sindaco del comune di Forio (NA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n° 10/2010, nelle more dell'eventuale conferimento dell'autorizzazione/concessione a terzi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n°8/08 s.m.i.;
- c. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a conservare il pozzo chiuso, impedendone l'emungimento delle acque e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro);

VISTA la Legge Regionale n°8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. n°8/08, n°10/2010, emanato con D.P.G.R. n°95 del 12/04/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché

dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

D E C R E T A

Per le motivazioni innanzi indicate, che qui si intendono integralmente riportate

1. di prendere atto che la società "NAVIGARE S.A.S. di Buono Giuseppe & C.", già titolare dell'autorizzazione per lo sfruttamento di acque calde sotterranee a servizio della struttura alberghiera "Hotel San Vito" da ultimo prorogata con D.D.A.G.C. 12-03 n° 53 del 07/07/2004, ha trasferito la stessa senza essere previamente autorizzata;
2. a integrazione di quanto già disposto col Decreto dirigenziale n° 148 del 07/02/2012 di dichiarare, conseguentemente, non applicabile il beneficio di cui al punto 3 della deliberazione della G.R. n° 671/2011, coerentemente con quanto disposto al punto 3.2 della stessa deliberazione, pur essendo intervenuto il parere favorevole dell'A.S.L.;
3. al titolare della società "NAVIGARE S.A.S. di Buono Giuseppe & C.", alla società "Buono Hotels srl" ed all'attuale gestore della struttura alberghiera "Società Alberghi Meridionali s.r.l.", sita in via Provinciale Lacco, 56 – FORIO (NA) è, conseguentemente, fatto divieto di sfruttare il giacimento di acque calde sotterranee mediante emungimento dal pozzo indicato nell'allegata planimetria alla p.la. n° 587 – foglio n° 9;
4. Il Sig. Sindaco del comune di Forio (NA) è nominato custode delle pertinenze (incluso il pozzo), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento regionale n° 10/2010 ed è conseguentemente tenuto a:
 - 4.1. chiudere il pozzo impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarlo da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore specifico processo verbale;
 - 4.2. vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (TAR), entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza a termine di legge.
6. Il presente provvedimento viene trasmesso:
 - 6.1. all'Assessore Regionale delegato per la materia delle acque minerali e termali;
 - 6.2. al Coordinatore dell'A.G.C. 15;
 - 6.3. al Settore 01 Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta dell'A.G.C. 02;
 - 6.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione
 - 6.5. al Sindaco del Comune di Forio (NA), per l'espletamento della custodia e per la pubblicazione all'Albo comunale,
 - 6.6. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'A.G.C. 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
;
 - 6.7. all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - 6.8. all'AS.L competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art. 37, comma 9, della L.R.n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - 6.9. alla società "NAVIGARE S.A.S. di Buono Giuseppe & C.", alla società "Buono Hotels s.r.l." e alla "Società Alberghi Meridionali s.r.l."

Ing. Sergio Caiazzo